



LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI COMUNI



48c1f218



INDICE

CAPO I - CONFERENZA DEI SINDACI

- Articolo 1 - Conferenza dei sindaci dell'Azienda ULSS
- Articolo 2 - Presidente della Conferenza dei sindaci
- Articolo 3 - Esecutivo della Conferenza dei sindaci
- Articolo 4 - Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei sindaci

CAPO II – COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

- Articolo 5 - Comitato dei sindaci di Distretto
- Articolo 6 - Funzioni del Comitato dei sindaci di Distretto
- Articolo 7 - Presidente del Comitato dei sindaci di Distretto
- Articolo 8 - Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto
- Articolo 9 - Funzioni dell'Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto
- Articolo 10 - Modalità operative dell'Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto
- Articolo 11 - Relazioni della Conferenza dei sindaci con i Comitati dei sindaci di Distretto

CAPO III - NORME DI FUNZIONAMENTO

- Articolo 12 - Funzionamento
- Articolo 13 - Convocazioni
- Articolo 14 - Ordine del giorno
- Articolo 15 - Validità delle sedute e designazione degli scrutatori
- Articolo 16 - Modalità d'intervento
- Articolo 17 - Deposito e consultazione degli atti
- Articolo 18 - Discussione e chiusura
- Articolo 19 - Votazioni
- Articolo 20 - Processo verbale
- Articolo 21 - Pubblicità delle riunioni
- Articolo 22 - Ufficio di segreteria
- Articolo 23 - Disposizioni generali
- Articolo 24 - Validità del Regolamento



48c1f218



CAPO I - CONFERENZA DEI SINDACI

Articolo 1 – Conferenza dei sindaci dell’Azienda ULSS

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS (art. 26, co. 2 della L.R. n. 19 del 25/10/2016, art. 5, co. 2 della L.R. n. 56 del 14/9/1994 e art. 3, co. 14 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992).
2. La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall’art. 3, co. 14 del D.Lgs. n. 502 del 1992 “*al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione*”; in tal senso essa “*provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione*”, secondo le ulteriori specificazioni stabilite dall’art. 5, co. 7 della L.R. n. 56 del 1994, dalla L.R. n. 5 del 3/2/1996 e dall’art. 118 della L.R. n. 11 del 13/4/2001.
3. La Conferenza dei sindaci in particolare:
 - a) adotta il regolamento per disciplinare l’attività propria e dell’Esecutivo (art. 5, co. 3, lett. c) della L.R. n. 56 del 1994);
 - b) approva l’eventuale atto di indirizzo e coordinamento contenente le priorità strategiche in area sociale e socio-sanitaria “*per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale*” (art. 118, co. 2 della L.R. n. 11 del 2001);
 - c) approva il Piano di Zona e gli indirizzi degli atti di pianificazione e di programmazione se previsti dalla normativa (art. 8, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994);
 - d) provvede all’armonizzazione dei Piani di Zona dei distretti e all’invio alla Regione (art. 26, co. 8 della L.R. n. 19 del 2016, art. 8, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994 e art. 19 della Legge n. 328 del 8/11/2000);
 - e) adotta eventuali provvedimenti in base ai quali l’Azienda ULSS assicura i livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni (art. 5, co. 7, lett. e-*quinquies*) e co. 8-*bis* della L.R. n. 56 del 1994);
 - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d’esercizio (art. 5, co. 8-*bis* della L.R. n. 56 del 1994);
 - g) promuove con i Comitati dei distretti modalità e strumenti operativi per garantire l’integrazione e il raccordo delle attività in ambito aziendale;
 - h) mette in atto le azioni necessarie per garantire l’equilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell’organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;
 - i) promuove, con il supporto dell’Azienda ULSS, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute e alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute e in linea con gli indirizzi del Piano Socio-Sanitario Regionale;
 - j) promuove e coordina sulla base di appositi indirizzi regionali, anche in attuazione dell’art. 3-*septies* del D.Lgs. n. 502 del 1992, la stipula di intese tra comuni, anche singolarmente e Azienda ULSS per l’integrazione socio-sanitaria;
 - k) collabora e promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - l) esprime il parere sulla nomina del Direttore della Funzione Territoriale (Allegato B, paragrafo 2.1.2 della DGR n. 1306 del 16/8/2017);
 - m) esprime la valutazione sull’operato del Direttore Generale per la parte di competenza, chiede alla Regione di revocare il Direttore Generale o di non disporre la conferma nei casi previsti dall’art. 3-*bis*, co. 7 del D.Lgs. n. 502 del 1992;
 - n) provvede alla designazione di un componente del Collegio sindacale dell’Azienda ULSS (art. 3-*ter*, co. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992);
 - o) esprime indirizzi al Presidente in ordine alla partecipazione alla Conferenza Permanente Socio-Sanitaria Regionale (art. 113 della L.R. n. 11 del 2001);
 - p) esprime il parere richiesto nell’*iter* di approvazione delle leggi regionali in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
 - q) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.



48c1f218



Articolo 2 – Presidente della Conferenza dei sindaci

1. Il Presidente, ferma restando la natura collegiale dell'organismo, rappresenta e convoca l'intera Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.
2. Il regolamento prevede che la Conferenza dei sindaci elegga il Presidente tra i Presidenti dei Comitati dei sindaci dei Distretti.
3. Il Presidente svolge l'incarico a rotazione nei limiti della durata del suo mandato amministrativo, salvo quanto previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 23.
4. Il regolamento disciplina il numero massimo dei mandati, salvo quanto previsto dal precedente comma 3, e i meccanismi di rotazione periodica degli incarichi.
5. Nel caso di assenza il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente o, in sua assenza, del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
6. Il regolamento disciplina gli esiti delle elezioni amministrative comunali qualora riguardino almeno la metà dei comuni del Distretto e/o della Conferenza.
7. Qualora il Presidente della Conferenza dei sindaci intenda dimettersi dalla carica esso deve presentare le proprie dimissioni per iscritto alla Conferenza. Il Vice Presidente o, in caso di sua assenza, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convocherà la Conferenza affinché proceda a nuova elezione del Presidente.

Articolo 3 – Esecutivo della Conferenza dei sindaci

1. L'Esecutivo è nominato dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 3, co. 14 del D.lgs. n. 502 del 1992 ed è composto dai Presidenti dei Comitati dei sindaci dei Distretti ed eventualmente da altri sindaci. Il numero dei componenti l'Esecutivo, compreso il Presidente, deve essere dispari.
2. I sindaci dell'Esecutivo vengono individuati secondo i criteri previsti dall'art. 5, co. 4 della L.R. n. 56 del 1994 con riguardo alla rappresentatività per densità demografica e valorizzando ed equilibrando le specificità territoriali anche in riferimento alla collocazione dei comuni all'interno dei Distretti.
3. Qualora un componente dell'Esecutivo della Conferenza dei sindaci intenda dimettersi dalla carica esso deve presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente della Conferenza. Quest'ultimo convocherà la Conferenza dei sindaci affinché proceda a nuova elezione del componente dell'Esecutivo ai sensi del precedente articolo 3, comma 2.
4. Qualora il Presidente della Conferenza dei sindaci non assuma il coordinamento dell'Esecutivo, lo stesso Esecutivo provvederà ad eleggere al proprio interno il Coordinatore, che coordina l'attività e convoca le sedute, nonché il Vice Coordinatore.
5. In assenza del Vice Coordinatore, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti assume le funzioni di Coordinatore.
6. La convocazione dell'Esecutivo avviene per disposizione del Coordinatore, che formula contestualmente l'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti l'Esecutivo almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
8. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma, telefax, posta certificata o e-mail.

Articolo 4 – Funzioni dell'Esecutivo della Conferenza dei sindaci

1. L'Esecutivo della Conferenza dei sindaci svolge tutti i compiti non espressamente riservati alla Conferenza o al Comitato dei sindaci di Distretto, in particolare quelli previsti all'art. 5, co. 7 della L.R. n. 56 del 1994:
 - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti della Conferenza e ne istruisce gli atti;
 - b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona alla Conferenza;
 - c) esprime parere sugli atti di pianificazione sociale, socio-sanitaria e del territorio predisposti dal Direttore Generale, secondo i termini di legge;



48c1f218



- d) riceve dai Comitati dei sindaci dei Distretti gli atti di competenza degli stessi Comitati e li trasmette alla Regione qualora previsto;
 - e) esprime al Direttore Generale il parere sulla nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (art. 16, co. 2 della L.R. n. 56 del 1994);
 - f) fornisce indirizzi per armonizzare orientamenti e decisioni assunte dai Comitati dei sindaci dei Distretti e/o dagli Esecutivi dei Comitati dei sindaci dei Distretti, allo scopo di garantire uniformità nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio da parte dei cittadini;
 - g) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.
2. Ogni Comitato dei sindaci, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS hanno facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno.
 3. Il Coordinatore apre la seduta dopo aver accertato, tramite il Segretario, la presenza del numero legale.
 4. In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o Consigliere Comunale appositamente delegato per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
 5. L'Esecutivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
 6. In caso di inerzia del Coordinatore dell'Esecutivo, il Presidente della Conferenza dei sindaci, su richiesta di almeno tre componenti o d'ufficio, provvede a convocare l'Esecutivo.
 7. L'attività di supporto viene svolta dalla segreteria della Conferenza dei sindaci.
 8. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale e richiamata la regola di cui al precedente articolo 3, comma 1.
 9. Le sedute dell'Esecutivo non sono pubbliche.

CAPO II COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

Articolo 5 – Comitato dei sindaci di Distretto

1. Il Comitato dei sindaci di Distretto (art. 26, co. 4 della L.R. n. 19 del 2016, art. 120, co. 1 della L.R. n. 11 del 2001 e art. 3-*quater*, co. 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992) è composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale delle *ex* Aziende ULSS (art. 120, co. 2 della L.R. n. 11 del 2001).
2. Nelle *ex* Aziende ULSS, esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della LR n. 19 del 2016, dove erano presenti più distretti, gli stessi fanno riferimento ad un unico Comitato dei sindaci.

Articolo 6 – Funzioni del Comitato dei sindaci di Distretto

1. Il Comitato dei sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 26, co. 5 della L.R. n. 19 del 2016, in particolare:
 - a) formula al Direttore di Distretto il parere sulla proposta di Programma delle Attività Territoriali (art. 120, co. 4 della L.R. n. 11 del 2001 e art. 3-*quater*, co. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 502 del 1992);
 - b) formula al Direttore Generale l'intesa sul Programma delle Attività Territoriali limitatamente alle attività sociosanitarie (art. 120, co. 4 della L.R. n. 11 del 2001);
 - c) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto, il Piano di Zona del distretto, il Piano locale per la non autosufficienza del distretto (art. 26, co. 5, lett. b) della L.R. n. 19 del 2016);
 - d) esprime parere sulle schede di dotazione territoriale, esprime parere sulla collocazione delle strutture intermedie, esprime parere sull'attivazione della Medicina di Gruppo Integrata (art. 26, co. 5, lett. c) della L.R. n. 19 del 2016);
 - e) collabora con l'Azienda ULSS per la realizzazione delle Medicine di Gruppo Integrate, anche mettendo a disposizione idonee strutture (art. 26, co. 5, lett. d) della L.R. n. 19 del 2016);
 - f) svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e/o da disposizioni regionali.

Articolo 7 – Presidente del Comitato dei sindaci del Distretto

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sono eletti dai sindaci del Comitato dei sindaci di Distretto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 19 del 2016.
2. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.



48c1f218



3. Il Presidente rappresenta e convoca l'intero Comitato, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente apre e chiude i lavori del Comitato, che sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione del Presidente di svolgere la seduta a porte chiuse quando ciò si renda motivatamente necessario.

Articolo 8 – Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto

1. Il Comitato dei sindaci di Distretto nomina un Esecutivo, costituito da non più di cinque componenti come di seguito specificati:
 - Presidente del Comitato dei sindaci del Distretto;
 - Vice Presidente del Comitato dei sindaci del Distretto;
 - sindaci in rappresentanza degli ambiti territoriali distrettuali antecedenti all'applicazione della DGR n. 2271 del 10/12/2013.
1. Il regolamento può prevedere di allargare il numero dei componenti dell'esecutivo senza diritto di voto e di costituire commissioni su temi specifici.
2. Nei Distretti composti da un numero ridotto di Comuni non si costituisce l'Esecutivo, le cui funzioni vengono assunte dal Comitato dei sindaci del Distretto.

Articolo 9 – Funzioni dell'Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto

1. L'Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto svolge tutti i compiti non espressamente riservati al Comitato. A tal fine:
 - a) svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Comitato dei sindaci di Distretto e ne istruisce gli atti;
 - b) esamina gli atti degli organi dell'Azienda ULSS ed ogni altro dato informativo e relaziona al Comitato dei sindaci di Distretto;
 - c) assume le decisioni sugli argomenti, a valenza territoriale, per i quali non sia richiesta dalla normativa vigente l'espressione diretta del Comitato dei sindaci di Distretto o di altri organismi di rappresentanza degli Enti Locali;
 - d) in caso di inerzia del Presidente del Comitato dei sindaci, su richiesta di almeno tre componenti l'Esecutivo o d'ufficio, il Presidente della Conferenza dei sindaci (o il Vice Presidente della Conferenza dei sindaci, qualora il Presidente del Comitato dei sindaci coincida con il Presidente della Conferenza dei sindaci) provvede a convocare l'Esecutivo.

Articolo 10 – Modalità operative dell'Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto

1. La convocazione dell'Esecutivo del Comitato dei sindaci di Distretto avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente l'ordine del giorno.
2. I pareri e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale.

Articolo 11- Relazioni della Conferenza dei sindaci con i Comitati dei sindaci di Distretto

1. La Conferenza dei sindaci nello svolgere le proprie funzioni di programmazione, verifica e controllo terrà conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale dai Comitati di Distretto.
2. Il Presidente della Conferenza dei sindaci, anche attraverso i Vice Presidenti, garantisce il raccordo fra la Conferenza e i Comitati dei sindaci di Distretto sulle questioni inerenti il territorio di appartenenza dei Comitati medesimi, al fine di coniugare la programmazione territoriale dell'Azienda ULSS nel suo complesso con quella distrettuale.
3. La Conferenza dei sindaci fa precedere l'approvazione di atti e documenti dalla richiesta di parere da parte del Comitato dei sindaci di Distretto, quando ritenuto necessario.
4. L'eventuale parere deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, salvo motivati termini inferiori, e si intende positivo qualora non venga espresso nel termine fissato.



48c1f218



CAPO III - NORME DI FUNZIONAMENTO**Articolo 12 - Funzionamento**

1. La Conferenza dei sindaci adotta un regolamento, secondo quanto indicato dagli articoli del presente provvedimento, che individua:
 - a) la sede/le sedi della Conferenza stessa e dei Comitati dei sindaci di Distretto;
 - b) le modalità di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Conferenza e dei Comitati;
 - c) convocazioni, criteri di validità delle sedute e delle votazioni.

Articolo 13 - Convocazioni

1. La Conferenza dei sindaci è convocata dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno della stessa.
2. La Conferenza dei sindaci deve essere convocata almeno due volte all'anno. Deve essere altresì convocata, entro 15 giorni, quando ne facciano richiesta un numero di sindaci che rappresentino almeno un quinto dei sindaci componenti la Conferenza e quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Direttore Generale dell'Azienda ULSS.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti la Conferenza e al Direttore Generale dell'Azienda ULSS almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo telegramma, telefax, posta certificata o e-mail.
5. Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata agli albi dei singoli comuni, nonché all'albo dell'Azienda ULSS e ai corrispettivi siti internet.

Articolo 14 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente.
2. Ogni Comitato dei sindaci di Distretto, ogni Sindaco, nonché il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno. Il Presidente inserisce questi punti nella prima riunione convocata dalla richiesta.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione ed approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 15 – Validità delle sedute e designazione degli scrutatori

1. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, tramite il segretario, la presenza del numero legale.
2. In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o da un Consigliere Comunale, appositamente delegato per iscritto per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.
3. Le sedute della Conferenza dei sindaci sono convocate in prima e seconda convocazione; la seduta è legalmente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti la maggioranza assoluta dei Comuni componenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero inferiore di Comuni in analogia a quanto previsto dalla norma sulla convocazione dei consigli comunali.
4. La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità.
5. Il Presidente designa in caso di necessità due componenti della Conferenza alle funzioni di scrutatore per le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 16 – Modalità di intervento

1. L'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno è svolta dal Presidente, o altro componente da lui delegato o dal componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno o dalla Direzione Aziendale dell'Azienda ULSS su delega del Presidente. Dopo l'illustrazione dell'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.
2. Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire l'intervento di tutti i componenti alla discussione.



48c1f218



Articolo 17 – Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso le sedi delle segreterie della Conferenza dei sindaci, del Comitato dei sindaci di Distretto o dell'Esecutivo della Conferenza o dell'Esecutivo del Comitato.
2. I componenti della Conferenza possono accedere agli atti inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 18 – Discussione e chiusura

1. Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima, ogni componente la Conferenza può presentare comunicazioni o richieste sull'argomento trattato.
2. La discussione viene aperta, moderata e chiusa dal Presidente.

Articolo 19 – Votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento, se richiesto, viene messo ai voti.
2. Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le decisioni e i giudizi su persone sono espressi con votazione segreta.
4. I sindaci non possono prendere parte a riunioni o a discussioni che comunque riguardino, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei propri coniugi, conviventi, parenti o affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati.
5. Coloro che si astengono dal voto o che non possono votare, non sono computati tra i votanti.
6. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Articolo 20 – Processo verbale

1. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario della Conferenza dei sindaci, che a sua volta si avvale dell'Ufficio di segreteria di cui all'articolo 22.
2. Ogni componente la Conferenza dei sindaci ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento/dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.
3. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 21 – Pubblicità delle riunioni

1. I lavori della Conferenza dei sindaci sono aperti al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente.
2. I lavori del Comitato dei sindaci di Distretto sono pubbliche salvo diversa determinazione motivata del Presidente del Comitato dei sindaci di Distretto.
3. I lavori degli altri organismi non sono aperti al pubblico.

Articolo 22 – Ufficio di segreteria

1. Per il loro funzionamento, la Conferenza dei sindaci e il Comitato dei sindaci di Distretto si avvalgono di un'apposita struttura tecnica denominata Ufficio di segreteria, gestito con risorse proprie dei Comuni e che prevede articolazione nei distretti come intesi dalla L.R. n. 19 del 2016.
2. L'Ufficio di segreteria interagisce con i responsabili e referenti per le materie attribuite alla Conferenza dei sindaci, al Comitato dei sindaci di Distretto dalla normativa vigente.
3. L'Azienda ULSS mette a disposizione idonei locali per la Conferenza dei sindaci e per il Comitato dei sindaci di Distretto e per eventuali altre riunioni.

Articolo 23 – Disposizioni generali

1. Il funzionamento del Comitato dei sindaci e degli Esecutivi può essere disciplinato in base alle disposizioni di cui agli articoli 2 comma 7, 3 comma 3 e da 13 a 22.
2. Il regolamento di funzionamento della Conferenza dei sindaci, del Comitato dei sindaci e degli Esecutivi prevede e disciplina la eventuale partecipazione alle riunioni di persone esterne agli stessi.



48c1f218



3. Se un Comune della Conferenza dei sindaci viene commissariato le funzioni del Sindaco sono assunte dal Commissario. Al Commissario non sono affidabili gli incarichi di Presidente e Vice Presidente.
4. La Conferenza dei sindaci può in ogni momento sostituire il Presidente o un membro dell'Esecutivo presentando mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti la Conferenza e proponendo di procedere a nuova elezione, secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

Articolo 24 – Validità del Regolamento

1. Il regolamento viene approvato dalla Conferenza dei sindaci in prima convocazione a maggioranza assoluta, in seconda convocazione, da tenersi dopo quindici giorni, a maggioranza dei presenti pari almeno alla metà dei sindaci, in terza convocazione, da tenersi dopo due mesi, a maggioranza dei presenti.
2. Il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e ha validità fino a diversa deliberazione da parte della Conferenza dei sindaci, da approvare con le modalità del comma precedente.
3. Eventuali modifiche alla normativa nazionale e regionale verranno recepite nei regolamenti con le modalità di cui al comma 1.



48c1f218



